



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Roma,

**COMMISSIONE I STATUS
IL PRESIDENTE**

Ai sig.ri Presidenti
delle Commissioni Tributarie

LORO SEDI

Oggetto: Nota di accompagnamento alla Risoluzione n. 4 (Anno 2022 - Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Tributarie) e alla Risoluzione n. 3, sostitutiva della Circolare approvata con la delibera n. 1619/2019 (Risoluzione sulla determinazione dei carichi esigibili e del numero sezioni utili allo smaltimento delle sopravvenienze e di adeguata percentuale dei carichi pendenti, ai fini delle richieste di applicazione da altra sede e come riferimento per la redazione dei Piani di gestione da parte di Presidenti delle Commissioni Tributarie) - Segnalazione delle principali novità.

In occasione della predisposizione della Risoluzione n. 4/2021 che definisce i criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Tributarie a valere per l'anno 2022, il Consiglio di Presidenza ha ritenuto di introdurre alcune novità ed integrazioni rispetto a quella del precedente anno, e tanto per adeguare le linee guida sia alle intervenute novità normative, sia a talune indicazioni emergenti dall'esame dei "Piani di gestione" formulati dai Presidenti di Commissione per l'anno 2021.

Con la Risoluzione n. 3/2021 (Sostitutiva della Circolare approvata con la delibera n. 1619/2019) questo Consiglio ha inteso invece ridefinire il concetto di "carico esigibile", da intendersi come quantità massima di lavoro richiedibile a ciascun componente, oltre al suo contenuto numerico e, conseguentemente, elaborare nuove tabelle - concernenti il numero di sezioni e di componenti - che costituiscono per il Presidenti di Commissione il necessario riferimento tanto per la redazione dei "Piani di gestione", quanto per le eventuali richieste di applicazioni di componenti da altre sedi, utili per il raggiungimento degli obiettivi individuati nei *Piani* medesimi.

Al fine di agevolare la comprensione delle anzidette Risoluzioni, si ritiene utile riepilogare le principali novità in esse presenti, riportate per argomento trattato:

1. Predisposizione del programma di gestione.

dai dati emersi all'esito dell'esame dei "*Piani di gestione*" redatti per la prima volta per l'anno scorso dai Presidenti delle Commissioni, si è rilevata l'incidenza di differenze molto significative tra le Commissioni riguardo ai profili delle sopravvenienze annuali, della pendenza di arretrato e dell'organico effettivo; si è evidenziato, in particolare, come un buon numero di esse, generalmente di piccole dimensioni, presentino carichi di lavoro quasi del tutto riferiti all'anno corrente, con pendenze del tutto fisiologiche del precedente anno.

Rispetto a quanto già disposto lo scorso anno, pertanto, la nuova Risoluzione n. 4/2021 precisa che:

- a) il *Piano di gestione* dovrà essere formulato tenendo conto dell'obiettivo di rendimento minimo inderogabile rappresentato dalla definizione degli affari sopravvenienti e dallo smaltimento di una ulteriore quota-parte dei ricorsi, in misura tale da poter accedere alla assegnazione delle somme derivanti dal Contributo Unificato Tributario, dando prioritario rilievo a quelli più risalenti; quindi dovrà indicare il carico esigibile in concreto, non superiore a quello indicato da questo Consiglio come carico esigibile massimo individuale, che il Presidente ritenga essere adeguato alla complessiva situazione e composizione della Commissione diretta, o indicando le ragioni per le quali ritenga, col consenso dei giudici tributari, di derogare nel massimo al predetto parametro, o, viceversa, di fissarlo in misura anche inferiore, purchè idoneo al raggiungimento dell'obiettivo minimo come sopra indicato;
- b) al fine di consentire a questo Consiglio le verifiche periodiche del raggiungimento degli obiettivi fissati dal "*Piano di gestione*", il Presidente avrà cura di quantificare la ripartizione semestrale del lavoro svolto e di darne conto nelle relazioni semestrali di cui al Punto 5) della sezione IV della Risoluzione annuale n. 4/2021, da inoltrarsi entro 30 giorni dalle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre dell'anno al quale il predetto *Piano* è riferito;
- c) viene confermato il "*Format*" per la predisposizione del "*Piano di gestione*", salve talune specificazioni ulteriori quanto ai criteri di compilazione;
- d) ai sensi di quanto stabilito al punto 2 della sezione III della Risoluzione n. 4/2021 per l'anno 2022, il Presidente, ove registri in pianta organica un numero di componenti in misura superiore a quelli indicati nelle tabelle allegate alla Risoluzione n. 3/2021, dovrà indicare nel proprio "*Piano di gestione*" un programma di smaltimento dall'arretrato in grado di garantire definizioni superiori alla quota del 10% dei ricorsi pendenti al 31 dicembre, programma corredato dall'indicazione delle modalità di utilizzo dei componenti, mediante la formazione e fissazione di ruoli di udienza che tengano conto delle priorità di trattazione da assicurarsi ai ricorsi più risalenti nel tempo, eventualmente anche attraverso la fissazione di udienze straordinarie.

2. Utilizzo dei “format” per la compilazione dei decreti di composizione delle sezioni e di formazione dei calendari e collegi.

Alla luce dell’efficacia dimostrata dall’avvenuta predisposizione di “*format*” per la redazione dei “*Piani di gestione*”, si è ritenuto di elaborare un “*format*”, il cui schema è allegato alla Risoluzione n. 4/2021, che i Presidenti di Commissione e di Sezione utilizzeranno necessariamente per la redazione del decreto organizzativo di inizio d’anno di rispettiva competenza; per i decreti dei periodi intermedi, o relativi ad altre necessità organizzative, potranno invece continuare ad esser utilizzati schemi liberi.

3. Presenza nella pianta organica di componenti in numero inferiore a quello stabilito dalla Risoluzione n. 3/2021.

Il numero di sezioni individuate dalla Risoluzione nasce dallo sviluppo matematico dell’impiego dei due parametri del carico esigibile massimo e di un numero di componenti della sezione “perfetto”, ossia composto da 1 PS, 1 VPS e 4 giudici; il Presidente di Commissione terrà conto di ciò sia nella redazione del “*Piano di gestione*”, che per la definizione dei possibili obiettivi dell’anno in trattazione, come anche per la eventuale richiesta di applicazioni da altre sedi, utili al raggiungimento di detti obiettivi. In particolare, in presenza di un numero di componenti in servizio inferiore, nelle singole cariche, a quello individuato dalle tabelle allegate alla risoluzione n.3/2021, potrà chiedere un interpello nazionale per l’applicazione da altre sedi dei relativi componenti carenti, unicamente se tale necessità derivi da quanto programmato nel proprio “*Piano di gestione*” dell’anno interessato con riferimento all’obiettivo di smaltimento delle sopravvenienze e del carico pendente, e sia raggiungibile con un dimensionamento delle sezioni superiore a quello esistente o pari a quello massimo (6 componenti, di cui 1 PS, 1 VPS e 4 G). Potrà altresì chiedere le dette applicazioni se, tenuto conto dell’elevata quantità del carico pendente, abbia programmato una percentuale di smaltimento di esso superiore al rendimento minimo: in tale caso, la maggiore percentuale di smaltimento deve essere determinata in rapporto al numero di giudici che si chiede in applicazione, e dovrà essere rendicontata in sede di relazione semestrale sul lavoro svolto.

4. Presenza nella pianta organica di componenti in numero superiore a quello stabilito dalla Risoluzione n. 3/2021

Quando nella Commissione vi sia la presenza di un numero di componenti in servizio pari o superiore, nelle singole cariche, a quello individuato dalle tabelle allegate alla Risoluzione n.3/2021, il Presidente potrà chiedere un interpello nazionale per l’applicazione di componenti da altre sedi, unicamente se tale necessità derivi da quanto programmato nel proprio “*Piano di gestione*” dell’anno interessato riguardo all’obiettivo di rendimento che abbia ivi indicato, e che abbia previsto, oltre alla definizione delle sopravvenienze, lo smaltimento di una percentuale aggiuntiva superiore al 10%, tenuto conto dell’elevata quantità delle pendenze. In tal caso, la

maggior percentuale di smaltimento deve essere rapportata al numero di giudici che si chiede in applicazione e dovrà essere rendicontata in sede di relazione semestrale sul lavoro svolto.

5. Definizione da parte del PC dei criteri generali per la gestione delle udienze a distanza

Il Presidente della Commissione ad inizio d'anno, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11/11/2020 n. RR46 e dall'art. 16, comma 4, della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, dovrà stabilire con proprio decreto i criteri generali sulla base dei quali i Presidenti delle sezioni potranno provvedere a definire le controversie per le quali venga ammesso lo svolgimento da remoto e l'ufficio di segreteria sia autorizzato a darne comunicazione alle parti. Si rammenta, tuttavia, che limitatamente alla durata del periodo emergenziale connesso alla pandemia da COVID-19, rimangono in vigore per la gestione e svolgimento delle UAD le misure previste dall'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, secondo cui lo svolgimento di esse è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale, in deroga alla previsione ordinaria di autorizzazione in capo ai singoli Presidenti di sezione ed anche in assenza di istanza delle parti.

6. Differimento delle date di deposito degli schemi dei decreti e di invio al Consiglio

In ragione delle condizioni emergenziali di lavoro ancora presenti nel corrente anno e della data di adozione delle Risoluzioni in oggetto, i Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti di sezione sono autorizzati a depositare presso le rispettive Segreterie gli schemi dei decreti di loro competenza con date differite di un mese rispetto a quelle ordinarie, come meglio specificato nel Capo V della Risoluzione n.4/2021.

A completamento della presente nota e al fine di evitare di appesantire inutilmente il lavoro degli uffici amministrativi, si raccomandano i Presidenti delle Commissioni di trasmettere a questo Consiglio solo quei decreti e quelle comunicazioni in relazione ai quali è prevista un'attività valutativa e deliberativa da parte di quest'ultimo; la raccomandazione appare necessaria a fronte della riscontrata massiccia ricezione di comunicazioni concernenti eventi del tutto contingenti (*ad esempio, provvedimenti aventi ad oggetto sostituzioni nelle udienze; spostamento di singole date di udienza, ecc.*), alle quali non corrispondono interventi o iniziative consiliari da assumere.

Con i migliori saluti e auguri di buon lavoro

Paola MASTROBERARDINO¹

¹ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93